



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 160 DEL 25 novembre 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, e dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 novembre 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 8

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

a carico:

Sig. Jonathan Bachini

Il procedimento.

A seguito del controllo antidoping effettuato il giorno 20/9/2004, al termine della gara Brescia-Lazio, valevole per il campionato di Serie A, è stata riscontrata la positività del calciatore Jonathan Bachini, tesserato per la Soc. Brescia. In particolare, le analisi effettuate in data 22/9/2004 presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno evidenziato la presenza nel campione biologico di metaboliti di cocaina.

Con lettera del 13/10/2004, il Segretario Generale della F.I.G.C. ha trasmesso a questa Commissione la nota pervenuta in pari data dall'Ufficio coordinamento attività antidoping del CONI, relativa all'esito delle analisi. Preso atto di tale segnalazione, la Commissione – con decisione pubblicata nel C.U. n. 98 del 14/10/2004 – ha sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata, il calciatore Bachini.

Con nota del 22/10/2004 il Bachini ha comunicato di rinunciare alle analisi di revisione.

In data 3/11/2004, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato il Bachini in merito alla positività riscontrata. Questi, non contestando le risultanze delle analisi eseguite dal Laboratorio, ha sostenuto la propria assoluta inconsapevolezza in ordine all'assunzione della sostanza riscontrata.

Successivamente, l'Ufficio di Procura Antidoping ha provveduto a disporre il deferimento del Bachini agli Organi di giustizia competenti con atto del 9/11/2004, che è stato trasmesso a questa Commissione, unitamente all'intero fascicolo, dal Segretario Generale della F.I.G.C.

Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, il Bachini ha inviato una memoria difensiva, nella quale ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, affermando di non aver commesso, né volontariamente né inconsapevolmente, l'infrazione contestatagli. In particolare, viene rilevato che, diversamente da quanto riportato nell'atto di deferimento, nel caso di specie troverebbero applicazione le disposizioni contenute nell'art. 18.5.1. e in subordine quelle di cui all'art. 18.5.2. del vigente Regolamento Antidoping, in quanto, in primo luogo, nessuna condotta incauta potrebbe essere imputata al deferito e, in secondo luogo, le dichiarazioni rese innanzi alla Procura Antidoping integrerebbero la formale "attestazione" di cui all'Appendice del Regolamento Antidoping.

Ad avviso della difesa del Bachini, il proprio assistito avrebbe ampiamente provato (o meglio, spiegato) come l'assunzione della sostanza vietata sia avvenuta a sua totale insaputa, senza che lo stesso potesse sospettare alcunché. In via subordinata, il Bachini sostiene altresì che le proprie attestazioni alla Procura Antidoping connotano la colpa o negligenza allo stesso eventualmente addebitabile come "non significativa" in relazione alla violazione del Regolamento Antidoping.

Relativamente alla mancata denuncia dell'episodio (così come dallo stesso descritto) contestata dalla Procura Antidoping, la difesa del Bachini ha spiegato come tale silenzio sia addebitabile allo scarso peso attribuito ai fatti ("*pensava si fosse trattato solo di uno scherzo...*"), alla paura di recare danno alla propria Società, al timore di non essere creduto dalla Società stessa.

Nessuna colpa "incauta" sarebbe attribuibile al Bachini – a detta della difesa – non avendo in alcun modo sospettato che la bevanda offerta da uno sconosciuto potesse contenere una sostanza vietata.

Infine, il Bachini afferma essere scientificamente provato che l'assunzione di cocaina non può avere incidenza alcuna (se non negativa) sulla prestazione sportiva.

Per questi motivi – oltre che per l'assenza di precedenti e per la propria condotta processuale - il deferito ha chiesto il proscioglimento ovvero, in subordine, la riduzione della pena nella misura massima consentita.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all'atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna del Bachini alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per anni due.

E' comparso altresì il Bachini, assistito dai propri difensori, i quali – richiamandosi al contenuto della propria memoria - hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Al termine della discussione i difensori del Bachini hanno chiesto di depositare un parere pro-veritate in tema di "assunzione orale di cocaina, farmacocinetica ed escrezione urinaria". A tale richiesta si è opposta la Procura Antidoping.

I motivi della decisione

La Commissione, in via preliminare ritiene di non dover acquisire il parere pro-veritate prodotto dalla difesa in quanto tardivo e comunque irrilevante ai fini della decisione, laddove trattasi di circostanze notorie.

Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, lette le memorie difensive e sentito il deferito, rilevato che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza di metaboliti di cocaina, osserva che il comportamento del Bachini è sanzionabile, perché integra la violazione dell'art. 2.1 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.

Infatti, per quanto non sia idonea a modificare la prestazione sportiva di un atleta, la sostanza assunta (cocaina) rientra tra quelle per le quali è disposto il divieto di assunzione, a norma della "Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti" del CONI. Il dato normativo rende superflua ogni ulteriore indagine in ordine agli effetti che si determinano sugli atleti a seguito della assunzione di tale sostanza.

Peraltro, le prospettazioni difensive non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'incolpato, perché, se da un lato viene sostenuta la possibilità teorica che la cocaina possa venire assunta, anche inconsapevolmente, per via orale, dall'altro la suddetta ipotesi non viene suffragata da alcun concreto e circostanziato elemento probatorio.

Questa Commissione, pertanto, non può che confermare l'orientamento costantemente seguito dagli organi di disciplina, secondo cui la presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite è considerata doping.

Ad avviso della Commissione, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per la concessione delle esimenti e delle attenuanti di cui all'art. 18.5. del Regolamento Antidoping, concernenti l'annullamento o la riduzione della squalifica per circostanze eccezionali.

Non l'esimente di cui all'art. 18.5.1., non avendo il deferito provato di essere esente da nessuna colpa o negligenza nell'assunzione della sostanza vietata; neppure l'attenuante di cui all'art. 18.5.2. laddove non può costituire causa di giustificazione per un calciatore professionista accettare bevande da sconosciuti senza accertarne la provenienza ed il contenuto; e neanche l'attenuante di cui all'art. 18.5.3., poiché il semplice fatto che l'incolpato non abbia contestato i risultati delle analisi non integra quella "collaborazione fattiva" per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine richiesta dalla norma regolamentare per la riduzione della sanzione. Depone in tal senso, oltre tutto, l'assenza di qualsiasi denuncia dell'accadimento da parte del Bachini una volta venuto a conoscenza della possibile presenza della sostanza vietata nel drink offertogli.

Tuttavia, considerata sia la vicenda nel suo insieme unitario e secondo criteri di consequenzialità logica, sia la circostanza che il Bachini è stato in passato sottoposto a numerosi controlli, tutti con esito negativo, tenuto altresì conto della condotta dell'incolpato nel corso del dibattimento odierno e della occasionalità del fatto, compiuto in presenza di una particolare situazione personale e familiare (con assoluta esclusione di un uso sistematico da parte del deferito di sostanze vietate), si giustifica una riduzione della sanzione che questa Commissione ritiene equo quantificare nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Jonathan Bachini la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi nove.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 25 NOVEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani